

Codice civile

Capo II

Delle professioni intellettuali

2229. Esercizio delle professioni intellettuali.

La legge determina le professioni intellettuali [\[c.c. 2068, 2956, n. 2\]](#) per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi [\[c.c. 2061\]](#).